



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da:

- ██████████ – Presidente
- ██████████ – Componente supplente
- ██████████ – Componente supplente
- ██████████ – Componente

- ██████████ – Componente

Relatore: ██████████

nella seduta del 31 maggio 2024, in relazione al ricorso n. 10429, presentato dal ██████████ (di seguito, “il Ricorrente”) e dalla ██████████ (di seguito “la Cointestataria”), nei confronti di ██████████ (di seguito, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema della nullità delle operazioni per mancanza di un contratto quadro e del non corretto adempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dei doveri di informazione e dell’inosservanza delle regole in tema di profilatura e valutazione di adeguatezza/appropriatezza.

2. Dopo aver presentato reclamo all’Intermediario in data 5 maggio 2023, riscontrato da quest’ultimo in data 10 giugno 2023 in modo ritenuto insoddisfacente, i due Ricorrenti, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si

sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando che l'Intermediario convenuto ha dato esecuzione, nel periodo tra il 2014 e il 2015 e a valere sul loro deposito titoli, in regime di prestazione del servizio di consulenza, alcune operazioni su azioni emesse dallo stesso Intermediario prestatore dei servizi, che hanno prodotto una perdita a loro carico per complessivi € 44.075,81.

In merito, i Ricorrenti lamentano:

- il mancato adempimento agli obblighi di informativa preventiva;
- il mancato adempimento agli obblighi di informativa nel continuo, in relazione al rischio via via crescente dei titoli emessi dall'Intermediario;
- in relazione alla loro età e alla loro natura di risparmiatori con conoscenze estranee al campo economico finanziario, la violazione degli obblighi in tema di valutazione di adeguatezza degli investimenti;
- l'esito non corretto dell'attività di profilatura e della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto di controversia;
- la nullità delle operazioni di investimento per mancanza di un valido contratto quadro;
- la mancanza dei moduli di acquisto delle operazioni di che trattasi.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Ricorrenti chiedono conclusivamente a questo Collegio: in via principale, di accertare la responsabilità dell'Intermediario per i danni arrecati e, per l'effetto, ordinare all'Intermediario il risarcimento, “entro 30 giorni”, dei danni subiti dai Ricorrenti pari ad € 44.075,81, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso, chiedono a questo Collegio di emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria ritenuta opportuna.

3. L'Intermediario eccepisce preliminarmente l'irricevibilità e/o l'inammissibilità del ricorso *ratione materiae* – ai sensi dell'art. 4, co. 1, del Reg. ACF – in quanto, trattandosi di operatività effettuata tra il 2014 e il 2015, i termini per la prescrizione sono già trascorsi in relazione ad una contestazione che attiene a responsabilità di natura extra-contrattuale. Quanto alla pretesa nullità delle operazioni per mancanza di un contratto quadro, l'Intermediario precisa che i Ricorrenti erano titolari di un originario deposito titoli attivo presso intermediario terzo, poi incorporato in altro intermediario, a sua volta incorporato dall'odierno

resistente, il che ha portato a rinumerare il rapporto di deposito titoli qui d'interesse, ferma restando però la regolare sottoscrizione del contratto quadro originario. Inoltre, l'Intermediario tiene a precisare che tutti gli investimenti qui d'interesse, contrariamente a quanto sostenuto dai Ricorrenti, sono stati effettuati al di fuori di un rapporto di consulenza e che, eccezion fatta per l'operazione relativa all'aumento di capitale del 2015, tutte le restanti sono avvenute tramite servizio di internet banking, ad iniziativa di uno dei due odierni Ricorrenti. A tal proposito, aggiunge che tutte le operazioni contestate sono state regolate nel "sotto deposito 1" intestato al Ricorrente, nell'ambito del deposito cointestato con la Cointestataria.

Essendosi trattato, dunque, di ordini impartiti via web, egli era tenuto ad effettuare solo la valutazione di appropriatezza.

In merito, poi, all'adempimento degli obblighi informativi preventivi, parte resistente tiene ad evidenziare che, *"in caso di disposizioni impartite tramite Internet Banking, dopo l'inserimento dei dati dell'ordine, nella pagina di conferma, venivano segnalate tutte le informazioni sul titolo compresa la classe di rischio e la presenza del conflitto di interessi. Pertanto, per poter procedere, il cliente doveva selezionare i campi "Conferma ricevuta informativa" e "Conferma segnalazioni", altrimenti non sarebbe stato possibile impartire l'ordine (All. 5 a titolo di esempio)"*. L'Intermediario aggiunge che, come da stampa dei log tratti dal sistema informativo, Parte Ricorrente *"ha effettuato gli acquisti in regime di non appropriatezza, dunque in piena autonomia e di propria iniziativa"*.

Con riferimento agli obblighi informativi c.d. attivi, l'Intermediario rappresenta che Parte Ricorrente ordinante è stata in ogni caso adeguatamente informata sulle caratteristiche e sul livello di rischio delle azioni, come anche ha ricevuto informativa che trattavasi di operazioni in conflitto di interessi.

Quanto, poi, agli obblighi informativi passivi, l'Intermediario dichiara di averli adempiuti, avendo informato l'odierna parte attrice del fatto che le operazioni erano state valutate come inappropriate rispetto al livello di conoscenza ed esperienza finanziaria; ebbene, nonostante ciò, Parte Ricorrente ha deciso di procedere ugualmente con l'esecuzione delle operazioni qui controverse.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Intermediario chiede conclusivamente all'Arbitro di dichiarare il ricorso inammissibile/irricevibile o, in subordine, di respingerlo integralmente perché infondato in fatto e in diritto.

4. I Ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative, contestando quanto sostenuto dall'Intermediario sull'eccezione relativa alla “*natura pretestuosa*” del ricorso e reiterando le iniziali domande.

5. L'Intermediario si è avvalso anch'egli della facoltà di presentare repliche finali, per ribadire in buona sostanza le argomentazioni illustrate nella prima memoria difensiva.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea va accolta. Ciò nei termini e per le considerazioni che seguono.

2. Va premesso che l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso per incompetenza di quest'Arbitro *ratione materiae*, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del Regolamento ACF, con riguardo alle doglianze che afferiscono all'asserita non corretta informazione resa al mercato in qualità di emittente i titoli, è fondata, esulando ciò dal perimetro valutativo di quest'Arbitro medesimo.

3. Quanto, poi, all'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione volta ad accertare una pretesa responsabilità precontrattuale dell'Intermediario, essa non può essere accolta per i motivi che questo Collegio ha ripetutamente affermato, laddove ha segnalato che le azioni di risarcimento del danno (e di ripetizione dell'indebito) sono da intendersi soggette, in casi della specie, al termine ordinario decennale di prescrizione.

4. Quanto alle domande di parte attrice, quella di nullità è da ritenersi infondata, essendo presente agli atti copia del contratto, datato 24 gennaio 1984, regolarmente sottoscritto dai Ricorrenti, recante la loro dichiarazione attestante l'avvenuta consegna di copia dello stesso. È parimenti infondata la domanda di accertamento della nullità per l'asserita mancanza di ordini impartiti per iscritto, dal momento che l'ordine di adesione all'Aucap2015 risulta essere stato, in ogni

caso, impartito per iscritto, mentre tutti gli altri ordini sono stati disposti utilizzando il servizio di *internet banking*, con relativa tracciatura.

5. In ordine alla contestata violazione degli obblighi di informativa preventiva emergono, invece, comportamenti violativi addebitabili al resistente, non constando che egli abbia reso un quadro informativo esauriente sulle caratteristiche dei titoli e, soprattutto, sul loro effettivo livello di rischiosità.

6. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla valutazione di appropriatezza, con esito negativo; ciò per l'assenza di adeguate motivazioni a supporto, il che sarebbe stato tanto più necessario nel caso di specie, considerato che dalle evidenze in atti emerge il profilo di investitori non particolarmente evoluti, quanto al livello di conoscenze ed esperienze pregresse in materia finanziaria, e con finalità d'investimento eminentemente di tipo conservativo.

Oltretutto, il questionario di profilatura datato 15 luglio 2014 e versato in atti non può dirsi riconducibile all'odierna Parte Ricorrente, risultando privo di sottoscrizione da parte del cliente, lasciando così inesplorato il profilo effettivo del cliente.

Quanto sopra radica la responsabilità dell'Intermediario resistente sotto il profilo risarcitorio.

7. In conclusione, ritenuti accertati i fatti contestati nei termini sopra specificati, relativamente alla quantificazione del danno occorso, in linea con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie e in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., esso va determinato nella somma di € 43.329,07 euro, pari alla differenza tra il controvalore complessivamente investito nelle azioni e il valore delle azioni al momento della loro riammissione a quotazione nell'ottobre 2017, oltre rivalutazione e interessi legali.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere a Parte Ricorrente, per i titoli di cui in

narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 51.648,25, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente